

## Base imponibile Imu e Tasi e riduzioni previste

Il **valore imponibile** dei fabbricati si calcola rivalutando le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione del **5%**.

Le rendite rivalutate devono essere moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie **C/3, C/4 e C/5**;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali **D/5 e A/10**;
- **65** per gli altri fabbricati accatastrati nel gruppo catastale **D**;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1**.

La base imponibile è ridotta del **50%** per i fabbricati di interesse **storico o artistico** di cui all'art. 10 del Codice dei beni culturali e per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

A partire dall'anno 2016 il regime di tassazione degli immobili concessi in comodato prevede una **riduzione del 50% della base imponibile**, purché ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 1 c. 10 lettere a) e b) della L. 208/2015.














Il valore imponibile dei terreni agricoli si calcola rivalutando i **redditi dominicali** risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione del **25%**.

I redditi rivalutati devono essere moltiplicati per il coefficiente di **135 per tutti quei terreni che non rientrano nell'esenzione**.

Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili e dei fabbricati sui quali sono in corso interventi di recupero ai fini I.MU. sono disponibili qui sotto tra gli "Allegati".

Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agricola.

## Allegati

 <a href="#">Dichiarazione sostitutiva per riduzione canone concordato</a>	121 KB
 <a href="#">Dichiarazione sostitutiva 2020 per riduzione IMU fabbricati inagibili</a>	120 KB
 <a href="#">Delibera relazione</a>	486 KB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1</a>	475 KB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1.1</a>	4 MB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1.2</a>	839 KB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1.3</a>	2 MB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1.4</a>	2 MB
 <a href="#">Zone_ICI_2018_ALLEGATO_1.5</a>	3 MB
 <a href="#">Allegato_2</a>	379 KB
 <a href="#">Allegato_3_OMI</a>	906 KB
 <a href="#">Allegato_4</a>	860 KB
 <a href="#">Allegato_5</a>	1 MB